



ALLEGATO "B"

COMUNE DI SANTA VENERINA

CAPITOLATO D'ONERI RELATIVO AL SERVIZIO DI CATTURA , RICOVERO, CURA E MANTENIMENTO DI CANI RANDAGI PERICOLOSI

ART. 1

Il presente capitolato ha per oggetto il servizio di cattura, ricovero, cura e mantenimento cani randagi, pericolosi per la pubblica incolumità, in numero massimo di 50 esemplari, di cui n. 35 attualmente ricoverati presso il Canile Ariosto Srl.

Al momento dell'affidamento la Ditta aggiudicataria dovrà trasportare a proprie spese nella propria struttura i cani attualmente ospitati presso il canile della società "Ariosto s.r.l." con sede legale in Acireale, via Manzoni n. 13.

ART. 2

Il servizio di cattura, ricovero, cura e mantenimento dei cani randagi pericolosi e di ogni attività che la legge regionale n. 15 del 2000 pone in capo alle strutture-rifugio, disciplinato con il presente atto, avrà durata di mesi sei, decorrenti dalla sottoscrizione del contratto.

Il costo complessivo presunto del suddetto servizio per mesi sei è di € 35965,60, di cui € 500,00 + IVA per n. 10 catture presunte (€ 50,00 a cattura effettiva conclusa) ed € 28980,00 + IVA per il mantenimento di circa n. 45 cani (€ 3,50 + IVA per ogni cane al giorno)

ART. 3

Il servizio di cattura, ricovero, cura e mantenimento dei cani randagi pericolosi e di ogni attività che la legge regionale n.15 del 2000 pone in capo alle strutture-rifugio, è affidato mediante procedura di gara semplificata nel rispetto dei principi di cui al D.Lgs. n. 50/2016 da espletarsi con il criterio di aggiudicazione unicamente al prezzo più basso ai sensi dell'art. 95 c. 4 del Decreto legislativo n. 50/2016, alla società che praticherà la più alta ed unica percentuale di ribasso con riferimento all'importo complessivo presunto. Si precisa pertanto che la società partecipante alla gara dovrà indicare un'unica percentuale di ribasso che come suddetto sarà applicata ai due importi posti a base del calcolo dell'importo complessivo presunto e cioè € 3,50 oltre IVA per il mantenimento giornaliero ed € 50,00 oltre IVA per la cattura effettiva conclusa di ogni cane.

Si precisa inoltre che questa Stazione appaltante non ha ritenuto dover procedere a calcolo di spese per la sicurezza imputabili a interferenze (di cui all'art. 26 del D.lgs n. 81/08) e alla redazione del D.U.V.R.I. in quanto trattasi di appalto di servizio la cui esecuzione non è prevista all'interno della Stazione appaltante o all'interno di sedi di altri lavori, forniture e servizi appaltati. Pertanto gli oneri per la sicurezza da interferenze sono pari a zero.

ART. 4

L'affidatario s'impegna ad eseguire la cattura, la cura, la custodia, il mantenimento ed il trasporto degli animali randagi segnalati dagli uffici comunali competenti fino al giorno dell'affidamento o adozione, del decesso o della loro reimmissione nel territorio.

L'intervento per la cattura dovrà essere effettuato entro le due ore successive alla segnalazione ricevuta da parte degli uffici competenti. All'atto della cattura il personale addetto verificherà in loco immediatamente se l'animale sia dotato di segno di riconoscimento (microchip, mediante lettore apposito o altro) ed in caso affermativo ne farà segnalazione immediata all'ASP di Catania che gestisce l'anagrafe canina informatizzata per gli adempimenti di competenza.

Qualora l'intervento non porta alla cattura dei randagi segnalati dovranno essere effettuati dalla ditta appaltatrice successivi sopralluoghi ed interventi fino alla cattura che, quando necessario, potrà essere effettuata con prodotti narcotizzanti.

A cattura avvenuta e, dopo aver informato il servizio Veterinario dell'ASP locale per i controlli di competenza, l'affidatario dovrà provvedere per ciascun animale alla profilassi, alla pulizia periodica, alle eventuali cure ed alla custodia fino al momento della restituzione al proprietario o ad eventuale adozione o alla reimmissione nel territorio.

Gli interventi di sterilizzazione, finalizzati alla reimmissione nel territorio, verranno stabiliti dal Sindaco d'intesa con l'Area di Sanità Pubblica Veterinaria dell'ASP competente.

L'area che forma oggetto del presente appalto è l'intero territorio comunale.

I cani catturati, se non reclamati entro sessanta (60) giorni, possono essere ceduti gratuitamente a privati che diano garanzia di buon trattamento o ad associazioni protezionistiche degli animali.

L'affidatario s'impegna ad accogliere, alle condizioni del presente capitolato, dall'inizio del servizio tutti i cani ospitati nella struttura precedentemente convenzionata, anche se eccedenti il numero dei cani previsti in convenzione e ad effettuare il trasferimento, a propria cura e spese, entro il termine massimo di giorni sette dalla consegna del servizio medesimo.

L'Ufficio preposto vigilerà sulle operazioni di trasferimento degli animali da un canile all'altro e redigerà apposito verbale.

ART. 5

L'affidatario subito dopo l'accettazione del cane provvederà a registrare lo stesso su appositi registri secondo i modi e forme di legge.

ART. 6

L'affidatario ha l'obbligo di verificare che il cane consegnatogli, sia munito di apposito microchip; in tal caso provvederà ad informare il responsabile del servizio.

In caso di assenza di microchip l'affidatario dovrà subito provvedere a proprie spese all'applicazione.

ART. 7

L'affidatario ha l'obbligo, al momento della consegna del cane e/o dei cani, a farlo/i sostare nel/i box d'isolamento per 10 giorni, al fine di consentire le dovute osservazioni, visite veterinarie ed eventuali cure da praticare. Nel caso in cui dalle visite risulti lo stato di gravidanza della cagna, ciò deve essere attestato dal Veterinario dell'ASP di appartenenza del canile e comunicato, entro 30 (trenta) giorni dalla data di avvenuta consegna, al Comune che assumerà l'onere di pagare la retta per ciascun cucciolo dal 45° giorno dalla data di nascita, qualora non riuscisse ad affidare i suddetti cuccioli a terzi ovvero alle Associazioni animaliste convenzionate. In caso di mancata comunicazione nei tempi su indicati l'onere della retta spetta all'affidatario.

ART. 8

L'affidatario ha l'obbligo, a proprie spese, di applicare su ogni cane una medaglia numerata in ordine progressivo.

ART. 9

L'affidatario ha l'obbligo, a proprie spese, di compilare per ogni cane ricoverato una scheda in cui sono riportati i seguenti dati:

la foto, il numero della medaglia, la data di consegna ed il relativo numero di scheda, il numero di microchip, la razza, l'età presunta, il sesso, il colore del mantello, la taglia, la descrizione delle condizioni generali di salute del cane nonché i trattamenti praticati al cane quali: sverminazione, sterilizzazione, vaccinazioni e cure mediche, indicando le date in cui i trattamenti sono stati praticati.

L'affidatario, provvederà inoltre a trasmettere le schede dei cani ricoverati con le relative foto all'Ufficio di Polizia Municipale del Comune che provvederà a pubblicarle sul sito dell'Ente per facilitarne l'adozione.

ART. 10

L'affidatario provvederà ad alimentare ogni cane con almeno due pasti giornalieri, composti di mangime completo per cani o pasto a base di farinacei e preparati di carne e provvederà al ricambio giornaliero dell'acqua da bere.

ART. 11

L'affidatario provvederà a tenere i cani all'interno del ricovero durante la giornata in idonei box, con isolamento da quei cani affetti da malattie infettive a carattere diffusivo. La pulizia dei box è da effettuarsi quotidianamente, mediante raccolta delle parti solide, lavaggio con acqua corrente e disinfezione con ipoclorito di sodio e/o sali quaternari di ammonio.

ART. 12

L'affidatario s'impegna a dare disponibilità di una saletta per la visita veterinaria, ove ai cani ricoverati saranno praticate tutte le cure necessarie.

L'affidatario si impegna a comunicare il nominativo del veterinario che assiste la struttura.

L'affidatario si impegna ad assicurare la reperibilità anche nei giorni festivi e festivi infrasettimanali con possibilità di ricovero di animali nell'arco delle 24 ore.

L'affidatario dovrà sostenere gli oneri relativi alle spese per l'effettuazione delle prestazioni sanitarie nonché, in genere, per i farmaci, i vaccini e il materiale ambulatoriale che si rendessero necessari per interventi terapeutici o chirurgici in loco.

ART. 13

L'affidatario richiederà l'intervento dell'ASP per la soppressione dei cani, solamente in quei casi previsti dalla legge, assicurandosi che per questi interventi siano rispettate le norme vigenti in materia.

L'affidatario provvederà, a proprie spese e tramite ditta autorizzata, allo smaltimento delle carogne degli animali deceduti per cause naturali o per abbattimento eseguito dall'Ufficiale Veterinario dell'ASP a norma di legge. L'affidatario ha l'obbligo di comunicare al Comune, per iscritto, la morte del cane inviando entro trenta giorni il certificato di decesso del cane compilato dall'ASP.

ART. 14

L'Affidatario darà assistenza, presso il canile, al veterinario Ufficiale dell'ASP durante le visite periodiche e in tutti quei casi in cui il Veterinario dell'ASP lo riterrà opportuno. L'affidatario sarà tenuto a consentire visite periodiche da parte di membri di associazioni protezionistiche o di incaricati dell'Amministrazione Comunale.

ART. 15

La spesa per la cattura di ogni cane è di € 50,00 oltre IVA (al netto del ribasso) mentre la spesa per il servizio di ricovero cani, disciplinato con il presente atto è di euro 3,50 giornaliero oltre IVA (al netto del ribasso) per ogni singolo cane. Per il servizio reso l'affidatario sarà pagato bimestralmente, entro sessanta giorni dalla presentazione della fattura e dell'attestazione da cui risulti:

il numero di cani catturati nel bimestre;

il numero dei cani randagi ricoverati presso la struttura nel periodo di riferimento;

i giorni di ricovero per ogni cane nel periodo di riferimento, dando atto quindi dei periodi di ricovero di animali, compresi quelli eventualmente deceduti nel periodo di riferimento.

ART. 16

Il trasporto dei cani accalappiati sul territorio del Comune di Santa Venerina resta a cura e spese della ditta affidataria.

ART. 17

E' vietato all'affidatario il subappalto o la cessione del servizio.

ART. 18

In caso di inadempienze e/o cattiva esecuzione del servizio, rilevate per iscritto dagli uffici comunali, o dal veterinario ufficiale dell' ASP, dalla polizia municipale o da altra forza di polizia, ovvero da qualsiasi pubblico ufficiale avente titolo, si procederà alla contestazione all'affidatario a mezzo raccomandata A.R., assegnando allo stesso tre giorni per le controdeduzioni. Se le giustificazioni non saranno ritenute plausibili, l'Amministrazione Comunale procederà ad irrogare una penale di € 258,23 per la prima infrazione.

Nel caso che l'infrazione si ripeta, la penale è dapprima raddoppiata, poi triplicata e così a seguire fino alla quinta infrazione. Le penali di cui sopra saranno decurtate dalla liquidazione delle fatture presentate.

Qualora nel periodo di vigenza del presente disciplinare, si verificano più di cinque infrazioni l'Amministrazione comunale procede a dichiarare decaduto l'atto di affidamento del servizio ed ad interrompere il rapporto instauratosi con l'affidatario.

ART. 19

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente capitolato d'oneri si rimanda alle vigenti norme del codice civile.